

# **BVGer D-2808/2024 vom 3. Juli 2024**

Bundesverwaltungsgericht, 2024-07-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2808\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2808_2024)

FR: TAF D-2808/2024 du 3 juillet 2024

IT: TAF D-2808/2024 del 3 luglio 2024

## **Regeste**

Asilo e allontanamento (procedura celere)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

### **E. 3**

Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

### **E. 4**

La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

### **E. 5**

Non sono attribuite spese ripetibili.

### **E. 6**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

### **E. 17**

marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati), che infine, si rileva che l'insorgente, oggi (...), ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita in Sri Lanka, dove ha frequentato con successo la scuola, ottenendo un diploma O/L (Ordinary Level), e dove dispone di una rete familiare; che né dagli atti né dal gravame sono evincibili elementi che permetterebbero una valutazione diversa, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che il Tribunale rileva infine che dopo la registrazione da parte della SEM del richiedente l'asilo, viene determinato il Centro federale d'asilo responsabile per il trattamento della sua domanda d'asilo; che la distribuzione avviene in proporzione alla popolazione e vengono presi in considerazione elementi quali la nazionalità, la minore età, la famiglia e determinati problemi medici evidenti (art. 27 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'articolo 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi

1, SR 142.311]), che non sono previsti ulteriori criteri e non sussiste dunque alcun diritto del richiedente l'asilo di esser attribuito ad un Centro federale d'asilo specifico per la durata prevista dalla legge di 140 giorni, che di conseguenza, nella fattispecie, l'attribuzione del ricorrente al Centro federale d'asilo di D. \_\_\_\_\_ non è contestabile, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti

D-2808/2024 Pagina 9 (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv.1 PA), e di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LAsi) sono respinte, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e non possono dunque essere addossate all'autorità inferiore, che non sono attribuite spese ripetibili, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2808/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta. 5. Non sono attribuite spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.